

Ruolo n. 001/2019

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

AREA CENTRO

Nel procedimento recante il n. di Ruolo n. 1/2019 promosso ad istanza del tesserato Romolo Bruni, nato a Ceccano (LT) il 25/11/1969 per l'annullamento della decisione di Giuria di Gara che sanzionava con la squalifica l'atleta Romolo Bruni pettorale n. 71 nella gara di slalom disputatasi il 2 marzo 2019 in Ovindoli (AQ), Codex 33474, con conseguenziale correzione della Classifica Ufficiale di Gara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con istanza di avvio del procedimento avanzata al Giudice Sportivo Territoriale area sud e da questi trasmessa al decidente per competenza territoriale, l'Avv. Romolo Bruni impugnava la sanzione della squalifica inflittagli dalla Giuria nel corso della 2^a Snow Side Cup Slalom Speciale disputatasi ad Ovindoli (AQ) il 2 marzo 2019 (n. 33474 Codex GSF- CA 001) organizzata dalle società Orsello Snow Side Team e Aquile appartenenti al comitato CLS.

IN FATTO

Il ricorrente censura la decisione della Giuria, che lo ha squalificato in quanto il delegato FISI lo avrebbe udito pronunciare una bestemmia durante lo svolgimento della propria gara e sviluppa svariate ragioni a sostegno dell'illegittimità della squalifica comminatagli.

Tuttavia il ricorrente, al punto n. 4 della propria istanza di avvio del procedimento, afferma di non aver proposto il rituale reclamo nel termine di 15 minuti



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

previsto dall'art. 643.4 RTF in quanto non era chiara la motivazione della squalifica ed egli non era stato convocato al fine di spiegare la circostanza sanzionata.

IN DIRITTO

Osserva questo Giudice, come il termine di presentazione del reclamo avverso la squalifica sia tassativo ed il suo mancato rispetto possa essere giustificato solo dalla deduzione di una violazione regolamentare concernente tempi e luoghi di esposizione del comunicato di giuria con l'elenco degli squalificati.

Al contrario, dal referto del delegato tecnico, emerge con chiarezza come l'istante fra la prima e la seconda manche abbia raggiunto il delegato tecnico illustrando verbalmente le ragioni a sostegno dell'illiceità della squalifica comminatagli.

Ciò dimostra inequivocabilmente come il concorrente avesse avuto piena e tempestiva conoscenza non solo della sanzione, ma anche dei motivi da cui essa traeva origine e d'altronde, fra i motivi di impugnazione, non è allegato e tantomeno provato, alcun legittimo impedimento o causa di forza maggiore che non avesse consentito la tempestiva presentazione del reclamo.

Le motivazioni addotte a giustificazione di detto comportamento appaiono *ictu oculi* infondate.

È da ritenere che la mancata specificazione del motivo della squalifica, costituisca essa stessa motivo di sua annullabilità pur non essendovi una norma che lo preveda specificatamente ma si tratta, ovviamente, di un'ipotesi di annullabilità e non di nullità, sicché, l'omessa presentazione del reclamo nei termini, rende definitiva la decisione della giuria.

Non differentemente si pone la questione con riguardo alla mancata audizione dell'atleta prima che gli venisse comminata la squalifica: è pur vero l'art. 224.7 RTF prevede che alla persona accusata debba esser data l'opportunità di presentare una difesa scritta o verbale, ma l'irregolarità procedurale avrebbe dovuto esser fatta valere in sede di reclamo contro la squalifica: anche in questo caso, la mancata audizione dell'accusato avrebbe potuto costituire motivo di reclamo contro la decisione della giuria, ma l'istanza di avvio del procedimento innanzi al giudice sportivo territoriale, non è alternativa al reclamo immediato contro la decisione della giuria, che è così divenuta definitiva.

Molto chiaramente l'art. 647 RTF prevede la ricorribilità agli organi federali di giustizia dalle decisioni di giuria.

Anche se la norma non lo prevede espressamente, la sua collocazione sistematica, a seguire immediatamente l'art. 646, rubricato "gestione dei reclami", lascia intendere come sia ricorribile agli organi di giustizia federale la decisione della giuria che abbia accolto o rigettato un reclamo e pur se l'art. 647.1.1 RTF non fa espressa menzione della ricorribilità delle decisioni di giuria concernenti la squalifica di un singolo concorrente, potrebbe ritenersi analogicamente estensibile a tale ipotesi la portata dell'art 647.1.1, sempreché fosse stato ritualmente e tempestivamente presentato alla giuria il reclamo nel termine di 15 minuti dalla comunicazione della squalifica, ciò che, pacificamente, non è avvenuto in fattispecie de qua.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale Area Centro, dichiara inammissibile l'istanza di avvio del procedimento avanzata dall'Avv. Romolo Bruni avverso la squalifica



**FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI**

comminatagli nella gara 2^a Snow Side Cup Slalom Speciale disputatasi ad Ovindoli (AQ) il 2 marzo 2019 (Codex GSF 33474 - CA 001) organizzata dalle società Orsello Snow Side Team e Aquile in quanto divenuta definitiva ed inoppugnabile per mancata proposizione dal reclamo entro 15 minuti dalla comunicazione della squalifica.

Nulla sulle spese.

Modena - Milano, lì 16 aprile 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale Area Centro
Federazione Italiana Sport Invernali
(Avv. Fabio Maida)